

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE MEDIA, EDUCAZIONE, COMUNITA'



Art. 1 Denominazione, sede e durata.

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Media, Educazione, Comunità", con sede legale ad Aviano, via del Zotto 2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. La durata dell'Associazione è illimitata. L'eventuale cambio di sede non comporterà variazione statutaria.

Art. 2 Natura.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione, non ha finalità di lucro neanche in forma indiretta.

Art. 3 Finalità

L'Associazione "Media, Educazione, Comunità" ha lo scopo di attuare, secondo le norme del presente statuto e dei suoi regolamenti di attuazione, le seguenti finalità:

- Diffondere e promuovere iniziative e progetti di educazione ai media con particolare attenzione al coinvolgimento in essi delle comunità locali
- Svolgere azione di sensibilizzazione sul tema dell'educazione ai media tra le organizzazioni politiche, sindacali, dell'associazionismo, così come tra tutte le organizzazioni culturali, ad ogni livello, in primo luogo presso gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le Scuole di ogni ordine e grado
- Sviluppare interventi di formazione nel campo dell'educazione ai media per gli adulti in genere, e in particolare per genitori e insegnanti
- Diffondere in Italia una cultura della Media Literacy
- Attuare progetti che colleghino il benessere personale a quello collettivo e della comunità locale, con particolare attenzione al tema dei diritti dell'infanzia
- Collegare attraverso progetti sperimentali le attività di educazione ai media alla prevenzione socio-sanitaria

Art. 4 Attività principali

Per realizzare le finalità di cui all'art. 3, l'Associazione "Media, Educazione, Comunità":

1. Promuove progetti nel capo dell'educazione ai media, anche di tipo sperimentale, in collaborazione con Enti Locali, Università, Aziende Sanitarie, e altri soggetti istituzionali, pubblici o privati.
2. Organizza corsi, conferenze, dibattiti, convegni, gruppi di studio, manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altri soggetti della società civile, pubblici e privati e con le istituzioni locali.
3. Promuove azioni di sensibilizzazione alla tematica della presenza dei media e del suo impatto educativo e in generale relativo al benessere dell'individuo.
4. Organizza ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità statutarie.



Art. 5 Soci – Adesione - Esclusione

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Non è prevista la partecipazione temporanea all'attività dell'associazione.
3. I soci dell'Associazione sono suddivisi in due categorie:
 - soci ordinari.
 - soci sostenitori.

Sono **soci ordinari** le persone o gli Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Sono **soci sostenitori** le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e i privati che per atti, elargizioni e donazioni *una tantum* o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, particolare impegno a favore dell'Associazione favorendone lo sviluppo e la continuità. Partecipano alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. La qualifica di socio sostenitore è compatibile con tutte le altre qualifiche sociali.
4. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte, con atto motivato, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale, il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile
5. La qualifica di associato dà diritto alla partecipazione a tutte le attività sviluppate dall'Associazione e comporta l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione. I soci ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Il voto può essere espresso anche per delega. Il voto può essere espresso anche in forma elettronica certificabile.
6. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione dandone comunicazione all'interessato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
7. Un socio decade automaticamente per dimissioni alla data delle stesse, ovvero per mancato versamento della quota associativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero per espulsione, qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggi gravemente l'immagine. La decisione di espulsione spetta all'Assemblea dei soci su proposta del presidente, o del vicepresidente, o del 10% dei soci che approvino una mozione apposita. L'Assemblea dovrà deliberare con voto a maggioranza qualificata dei due terzi. Il socio dichiarato decaduto o espulso può fare ricorso alla stessa Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea è tenuta a dare definitivo responso entro sessanta giorni.
8. La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione o per causa di morte.
9. I soggetti che perdono, per qualsiasi motivo, la qualità di socio ordinario, decadono, in pari data, da ogni carica associativa. Della perdita della qualità di associato dovrà essere fatta annotazione sull'apposito libro degli associati.

10. Le vicende relative all'acquisto e alla perdita della qualifica di associato vengono annotate nel libro dei soci. Il libro dei soci è consultabile da tutti gli aderenti all'Associazione.

11. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

12. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 6 Organi istituzionali

Gli organi dell'Associazione "Media, Educazione, Comunità" sono:

§ L'Assemblea dei soci.

§ Il Consiglio Direttivo.

§ Il Presidente

§ Il Collegio dei revisori

Art. 7 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. I soli soci ordinari hanno diritto ad un voto e possono rappresentare con delega altri 2 soci aventi diritto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, fatto salvo il quorum previsto per l'eventuale scioglimento dell'associazione

2. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

3. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Nella prima seduta il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente

con funzioni vicarie. E' validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

2. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno due componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

3. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Dopo ogni riunione si redige il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

2. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 10 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 11 Finanze e patrimonio.

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale.

2. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Gli eventuali contributi e le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate con beneficio d'inventario. I beni così pervenuti sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. L'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

5. L'attività dei soci e tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, per le attività a loro affidate.

Art. 12 Bilancio

Il rendiconto economico e finanziario concerne l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. L'approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ne ricorrano i presupposti, entro sei mesi. Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione. per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13 Estinzione.

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento dell'Associazione e al suo patrimonio dovrà essere presa dall'Assemblea dei soci e dovrà raccogliere almeno i due terzi dei voti validi. L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguono finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14 Regolamenti e norme residuali.

Eventuali norme specifiche in materia di struttura, funzioni, gestione organizzativa, la cui necessità emergesse dall'attività, saranno definite mediante regolamenti deliberati dall'Assemblea dei soci. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

